



COMUNE DI COLLE UMBERTO

Provincia di Treviso - Via dell'Abbazia, 1 - 31014 Colle Umberto
Telefono 0438/39775 – fax 0438/394519
C.F.: 84000770267 - P.I.: 00552970261
www.comune.colle-umberto.tv.it
protocollo.comune.colleumberto.tv@pecveneto.it

ORDINANZA SINDACALE N. 13 DEL 19.03.2020

OGGETTO:	Ordinanza contingibile e urgente. Misure urgenti per l'attuazione dei D.P.C.M. 8, 9 e 11 marzo 2020.
-----------------	---

IL SINDACO

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il D.P.C.M. 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 1 del citato decreto laddove viene disposta l'adozione delle seguenti misure: *“a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”*;

PRESO ATTO che con successivo D.P.C.M. del 9 marzo 2020, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi e della necessità di adottare misure uniformi su tutto il territorio nazionale, le disposizioni di cui all'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 sono state estese all'intero territorio nazionale;

CONSIDERATO che con D.P.C.M. dell'11 marzo 2020 sono state disposte ulteriori misure atte al contenimento del Coronavirus;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n.15350/117(2)/Uff. III - Prot. Civ. del 12.03.2020 con la quale viene precisato quanto segue: *“Nel confermare che le suddette regole si applicano agli spostamenti da un comune ad un altro, si evidenzia che le medesime regole sono valide anche per gli spostamenti all'interno di uno stesso comune, ivi compresa quella concernente il conseguente rientro presso la propria abitazione. Per quanto riguarda le situazioni di necessità, si specifica che gli spostamenti sono consentiti per comprovate esigenze primarie non rinviabili, come ad esempio per l'approvvigionamento alimentare, o per la gestione quotidiana degli animali domestici, o svolgere attività sportiva e motoria all'aperto, rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro”*;

VERIFICATO che la maggior parte dei Cittadini di Colle Umberto si è attenuta alle limitazioni imposte, dimostrando grande senso civico e responsabilità;

CONSIDERATO:

- che continuano tuttavia a pervenire alle forze dell'ordine e agli organi di controllo denunce di presenza di persone, anche residenti in Comuni limitrofi, che si allontanano dalla propria residenza e si spostano all'interno del territorio comunale senza che ricorrano le motivazioni di stretta necessità di cui ai richiamati atti;
- che, pertanto, si rende necessario ribadire e rafforzare, pur rimanendo nei confini dell'alveo normativo in vigore, la portata delle limitazioni già disposte, facendo espresso divieto di spostamenti non giustificati all'interno del territorio, con particolare riferimento alle aree maggiormente frequentate dal passeggio pubblico;

CONSIDERATO:

- che il rischio di contagio da Covid-19, ormai grave sull'intero territorio regionale ed al fatto che i dati che pervengono dalla Regione Veneto e dall'Azienda Zero dimostrano che, nonostante le misure adottate, i numeri di contagio sono in continua crescita;

Tutto ciò premesso e considerato,

VISTO il Regio Decreto n. 27 luglio 1934, n. 1265 recante Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie;

VISTI gli art. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente ordinanza;
- per i motivi contingibili e urgenti espressi in narrativa, con decorrenza immediata e fino al 23 Marzo 2020 compreso, il divieto, sull'intero territorio comunale, di passeggio pubblico, non rientrante tra gli spostamenti per ragioni di lavoro, di salute o di necessità prescritte dai D.P.C.M. del 08, 09 ed 11 marzo 2020 e non rispondente a comprovate e non rinviabili esigenze primarie di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/117(2)/Uff. III - Prot. Civ. del 12.03.2020;
- l'interdizione al pubblico passeggio di cui sopra è estesa anche ai seguenti luoghi:
 - percorsi ciclopedonali;
 - piazze cittadine;
 - cimiteri comunali;
 - aree verdi e parchi aperti al pubblico.

Si specifica che rimane consentito il solo transito necessario per coloro che devono recarsi al lavoro, fare rientro a casa o assolvere ad una delle esigenze primarie come in premessa già individuate (ad esempio, acquisto di generi alimentari, medicinali ed accesso agli esercizi la cui attività non è attualmente sospesa). Per il tempo strettamente occorrente e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora, sono consentite l'attività motoria se necessaria per ragioni mediche, nonché la mobilità per far fronte ai bisogni fisiologici degli animali d'affezione.

EVIDENZIA

la necessità di attenersi strettamente alle misure di contrasto e contenimento della diffusione del COVID-19 contenute nei decreti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare a restare a casa, uscendo solo ove strettamente necessario.

DISPONE

che la presente ordinanza:

- sia pubblicata all'Albo Pretorio telematico;
- è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;
- sia preventivamente comunicata al Prefetto di Treviso, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, anche ai fini dell'eventuale predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;
- sia trasmessa a:
 - Polizia Municipale - poliziamunicipale@comune.colle-umberto.tv.it;
 - Prefettura di Treviso - protocollo.preftv@pec.interno.it;
 - Commissariato di P.S. di Conegliano - comm.conegliano.tv@pecps.poliziadistato.it;
 - Compagnia Carabinieri di Vittorio Veneto - ttv28693@pec.carabinieri.it;
 - Compagnia della Guardia di Finanza di Vittorio Veneto - tv1170000p@pec.gdf.it;
 - Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di Treviso - com.treviso@cert.vigilfuoco.it;

AVVERTE

chiunque non osserva gli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 richiamato in premessa. Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



IL SINDACO

Sebastiano Coletti